

## N. R.G. 50192/2018

Il giudice designato, a scioglimento della riserva assunta nel procedimento d'urgenza introdotto da XXX YYY, osserva quanto segue.

Il ricorrente, cittadino curdo iracheno, è giunto in Italia con il proposito di chiedere protezione internazionale.

Rappresenta di avere tentato, ripetutamente ed invano, di avere accesso all' Ufficio Immigrazione della Questura di Roma al fine di formalizzare la propria domanda di protezione, dapprima sottoponendosi a lunghe file dinanzi agli uffici, durante le quali è stato costantemente scavalcato da persone più astanti ed aggressive di lui; quindi attraverso la richiesta formale - avanzata dal suo difensore - di vedersi fissare un appuntamento al fine di presentare domanda; in proposito, vi è traccia documentale dell' inoltrato di due distinte richieste, in data 12 e 17 giugno 2018, entrambe rimaste senza esito.

Il ricorrente agisce pertanto in via di urgenza per ottenere un provvedimento che imponga alla Pubblica Amministrazione di ricevere la sua domanda di protezione internazionale, di rilasciargli un permesso di soggiorno per attesa asilo o, comunque, un attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della domanda di protezione;

L'amministrazione convenuta, ricevuta regolare notifica del ricorso, non ha ritenuto di prendere parte al procedimento.

Occorre dunque verificare se sussistano i presupposti per accogliere le richieste formulate dal ricorrente.

La cautela invocata è strumentale alla proposizione della domanda di protezione, ed al suo (eventuale) seguito giudiziale, nonché alla proposizione di azione risarcitoria conseguente al ritardo nel compimento di una attività doverosa della P.A. ;

l'urgenza di provvedere è invece - correttamente - identificata nel permanere di una condizione di irregolarità sul territorio, che implica, oltre alla impossibilità di accesso ai servizi minimi di assistenza ed alla ricerca di un lavoro, la concreta possibilità di essere espulso.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, correttamente il ricorrente richiama l'art. 3 del Dlgs n. 25/2008 a mente del quale *“Le autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 26.”*

Inoltre ricorda i principi sanciti dalla l. 241/90 (in particolare all'art. 2) per giungere ad affermare l'obbligo dell'autorità di Polizia di ricevere incondizionatamente la domanda di protezione di internazionale, procedere alla sua verbalizzazione, rilasciare allo straniero un permesso di soggiorno per attesa asilo e trasmettere gli atti alla Commissione Territoriale per la decisione sul merito. Ciò in linea con le regole generali che presiedono all'operato della p.a., e tanto più in quanto si versa in materia di diritti fondamentali della persona.

A tale proposito, un recente provvedimento reso dal Tribunale di Trieste, in fattispecie parzialmente diversa dalla presente ma per alcuni aspetti sovrapponibile, ha richiamato il precedente della CGUE (Sentenza Evelyn Danqua, C-429/15, secondo cui *in mancanza di norme stabilite dal diritto dell'Unione riguardanti le modalità procedurali relative alla presentazione e all'esame di una domanda di protezione internazionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di tale Stato membro*



*disciplinare tali modalità, garantendo nel contempo che dette modalità non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione.*

Merita di essere valorizzato altresì il disposto dell'art. 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE (recepita dal D.Lgs. n. 142 del 2015) secondo cui *gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale, disposizione indicativa dell'impegno degli stati membri a non disseminare di inutili ostacoli burocratici il difficile cammino verso la richiesta di asilo.*

Nel caso del signor XXX YYY la difficoltà di accedere alla semplice presentazione della domanda di asilo è in primo luogo oggetto di una allegazione che la pubblica amministrazione non ha inteso confutare costituendosi in questo giudizio cautelare; è inoltre indirettamente comprovata dalla produzione delle due diffide inoltrate dal difensore rimaste evidentemente inascoltate; ne forniscono poi indiretto riscontro gli articoli di stampa allegati dal ricorrente, che descrivono le condizioni effettive dei cittadini stranieri in attesa di presentare domanda di protezione presso gli uffici della capitale, e le cattive prassi comunemente adottate da questi ultimi. Vi si legge che a causa del numero ridotto di istanze prese in considerazione giornalmente (circa 20) i richiedenti si trovano costretti a trascorrere la notte in fila davanti agli uffici della questura: *"...uomini donne e bambini costretti a dormire su cartoni e scaldarsi con fuochi improvvisati nella speranza di riuscire ad evadere le loro pratiche con qualsiasi condizione atmosferica".* Si legge ancora *"....oltre a non essere previsto un sistema di prenotazione o di regolamentazione della fila, vengono accolte in prima istanza non più di venti domande al giorno. E siccome poi le donne hanno precedenza, se ne entrano quindici va da sé che potranno presentare domanda solo cinque uomini; gli altri, regolarmente respinti, andranno a ingrossare le file di quell'umanità disperata, perseguitata dalla lentezza e opacità della burocrazia e da procedure che oltre a violare la dignità umana, non rispettano nemmeno i diritti garantiti dalla normativa nazionale e internazionale".*

Si tratta di articoli di cronaca tratti dal web, che indubbiamente non concretano di per sé elementi di prova in senso processualciviltistico, ma che, considerati nell'ambito di una istruttoria sommaria, unitamente agli altri indici sintomatici appena tratteggiati, restituiscono il convincimento che la presentazione di una domanda di protezione internazionale presso gli uffici romani della Capitale si presenti come una impresa estremamente difficoltosa se non ardua, specie per una persona non più in giovanissima età quale l'odierno ricorrente.

Vi sono dunque sufficienti riscontri della sussistenza di una situazione che di fatto concreta un impedimento all'esercizio, in condizioni (se non agevoli almeno) dignitose, di un diritto inalienabile della persona, quale quello di richiedere la protezione dello stato ospitante, diritto che nel caso dell'Italia è peraltro costituzionalmente tutelato dall'art. 10 comma 3; tale situazione espone il cittadino straniero al rischio potenzialmente irreparabile di un rinvio nel paese di provenienza, oltre a concretare un impedito accesso a forme minime di assistenza ed qualsiasi opportunità di integrazione sul territorio.

Tale situazione di fatto è da ritenere imputabile all'amministrazione convenuta - tenuta ad approntare misure per consentire un approdo meno disagiato ai propri sportelli e scongiurare l'evenienza che i più deboli tra gli aspiranti vengano sopraffatti e scavalcati dagli altri.

L'omissione di tali minime cautele - anche solo tramite la predisposizione di un sistema di prenotazione che elimini la formazione di lunghe code anche in orario notturno - si traduce nell'impedimento all'esercizio di un diritto assoluto, che può trovare dunque rimedio nell'intervento del giudice ordinario, trattandosi di materia nella quale la discrezionalità amministrativa non può spingersi sino a comprimere l'essenza stessa del diritto individuale.

Sebbene non integralmente sovrapponibile quanto alla fattispecie concreta, merita di essere segnalato poi il principio di diritto fatto proprio dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sent. 20571/2013) secondo il quale l'inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato



dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire al condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un *facere*, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell'amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del *neminem laedere*;

Deve quindi essere ordinato alla PA convenuta di ricevere la domanda di protezione del ricorrente. Le ulteriori misure richieste conseguono di diritto alla presentazione della domanda, e non vi è necessità pertanto di provvedere sul punto.

Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, e ne va disposta la distrazione in favore dei difensori che hanno dichiarato di averle anticipate.

p.q.m.

ordina all'amministrazione convenuta di ricevere entro il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente provvedimento la domanda di protezione internazionale presentata dal ricorrente XXX YYY, nato in Iraq il X.XX.XXXX.

Condanna l'amministrazione convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 950,00 per compenso professionale, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.

Si comunichi

Roma, 18.9.2018

il giudice designato

